

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4223

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANTONIO BARBIERI, PERROTTA

Istituzione del Museo delle ceramiche
di Cerreto Sannita-San Lorenzello

Presentata il 28 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente iniziativa nasce dalla considerazione che le ceramiche di Cerreto Sannita e San Lorenzello sono un'eccellenza della nostra nazione.

Cerreto Sannita e San Lorenzello sono riconosciute a livello mondiale come cittadine sedi della produzione della ceramica della regione Campania, quindi devono essere deputate a sede del Museo della ceramica del quale la presente proposta di legge propone l'istituzione.

La produzione di ceramica ha, oggi più che mai, bisogno di essere credibile, non solo nel *business*, ma anche nell'immagine a livello internazionale. È importante quindi, consacrare un luogo idoneo a questo mondo. Ed è per questo che il Museo

delle ceramiche di Cerreto Sannita e di San Lorenzello deve essere un luogo attivo come punto di incontro tra rappresentazione, arte e costume.

Nel mondo l'immagine è importante, è il vero mezzo per comunicare oggi; quindi realizzare il primo vero Museo delle ceramiche di Cerreto Sannita e di San Lorenzello nel mondo, sarebbe un gesto significativo e importante per la Campania e per l'Italia. È assolutamente indispensabile che questo luogo sia attivo, pieno di eventi, mostre, incontri e che diventi un vero luogo « culto » di riferimento internazionale per l'informazione sulle ceramiche di Cerreto Sannita e di San Lorenzello, l'immagine e tutto quello che ruota attorno ad essa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Museo delle ceramiche di Cerreto Sannita-San Lorenzello).

1. È istituito il Museo delle ceramiche di Cerreto Sannita-San Lorenzello, di seguito denominato « Museo », con sede in Cerreto Sannita, in provincia di Benevento.

2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.

ART. 2.

(Finalità).

1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla produzione delle ceramiche di Cerreto Sannita e di San Lorenzello;

b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

c) promuovere iniziative ed attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le opere di giovani creatori.

ART. 3.

(Organizzazione).

1. Le modalità di gestione del Museo ed ogni altro aspetto relativo al suo funzio-

namento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

2. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da nove membri di cui:

a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

d) un rappresentante del comune di Cerreto Sannita ove partecipi al capitale con almeno il 5 per cento;

e) un rappresentante del comune di San Lorenzello, ove partecipi al capitale con almeno il 5 per cento;

f) un rappresentante della provincia di Benevento, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

g) un rappresentante della regione Campania, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.

3. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovate esperienza e competenza nel settore della ceramica

4. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e per le attività culturali.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

